



FLA INFORMA FOCUS DAZI

1.



SCENARIO

In data 12 luglio la presidenza Usa ha reso nota, tramite una lettera alla presidente della Commissione europea Von der Leyen, l'intenzione di imporre, a partire dal 1° agosto, nuove misure **daziarie con aliquota al 30% per le merci provenienti dai Paesi dell'Ue. Per avere un quadro normativo completo sarà necessario attendere, tuttavia, le disposizioni ufficiali.** Nel frattempo, la Commissione europea sta valutando se e quali contromisure mettere in campo.

MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE

Le misure attive al momento, di potenziale interesse per la filiera legno-arredo sono elencate di seguito. Viste le evoluzioni del contesto geopolitico e i negoziati tuttora in corso, le condizioni potrebbero variare.

CATEGORIA DAZI USA	ENTITÀ DAZIO	DATA DI EFFICACIA	HTS COINVOLTI	ESCLUSIONI
Acciaio alluminio e derivati (Adjusting imports of aluminum and steel into the United States – 03 giugno 2025)	Ad valorem aggiuntivo 50%	4 giugno 2025	Allegato I Proclamation 10895 del 10 febbraio 2025 Allegato I Proclamation 10896 del 10 febbraio 2025	
Reciproci Su tutte le importazioni in USA (Executive Order 14257 – 2 aprile 2025) (Emendati con Executive Order 14266 – 9 aprile 2025)	Ad valorem aggiuntivo 10%	5 aprile 2025		Sono esclusi dall'applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti inclusi nell'Allegato II dell'ordine esecutivo. • i prodotti che abbiano componenti/materie originari USA pari almeno al 20% del valore del prodotto
	Ad valorem aggiuntivo per i Paesi Allegato I (UE 20%)	SOSPENSIONE FINO AL 1° AGOSTO		

■ Misure attive

■ Misure sospese

TIPOLOGIE DI DAZI

ACCIAIO ALLUMINIO E DERIVATI

- **Categoria:** Acciaio, alluminio e prodotti derivati contenenti acciaio e alluminio
- **Tipologia di dazio:** aggiuntivo ad valorem
- **Aliquota di dazio:** 50%
- **Codici HTS dei derivati dell'alluminio e acciaio coinvolti:** solo quelli elencati negli Allegati I delle Proclamations 10895 e 10896 del 10 febbraio 2025. Si ricorda che i codici di **nomenclatura doganale** ivi indicati sono quelli propri del sistema di classificazione doganale Usa (Harmonized **Tariffs Schedule**), tuttavia le **prime sei cifre** corrispondono allo stesso codice di nomenclatura vigente nell'Ue poiché sono armonizzate a livello internazionale

Il contenuto dei prodotti soggetti a tale dazio che non sia composto da acciaio o alluminio è soggetto a dazio reciproco (attualmente +10%).

DAZI RECIPROCI

- **Categoria:** dazi reciproci aggiuntivi su tutti i prodotti importati negli USA;
- **Tipologia di dazio:** aggiuntivo, ad valorem;
- **Aliquota del dazio:** base 10% + aliquote daziarie più alte per Paesi specifici (Allegato I - queste ultime sono sospese fino al 1° agosto)
- **Esenzioni:** i) i prodotti elencati all'Allegato II dell' Executive Order 14257 del 2 aprile 2025 tra cui legname, rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, alcuni minerali critici, energia e prodotti energetici; ii) i prodotti che abbiano componenti/materie originari USA pari almeno al 20% del valore del prodotto

GLOSSARIO

Dazi aggiuntivi: per "**dazio aggiuntivo**" si intende che la misura daziaria si applica "somata" ad eventuali altri dazi/tariffe d'importazione già in atto precedentemente (nel caso degli USA prima delle misure annunciate da Trump a partire dal 12 marzo).

Dazi reciproci: imposte doganali che un Paese applica alle importazioni provenienti da un Paese che ha, a sua volta, imposto dazi sui prodotti esportati del primo Paese. La *ratio* di tali misure è riequilibrare le relazioni commerciali, attenuando discrepanze significative tra dazi maggiori imposti dagli altri Paesi.

CONSIGLI OPERATIVI ALLE IMPRESE

Acciaio, alluminio e derivati: come muoversi?

Come verificare che il proprio prodotto ricada tra le merci assoggettate ai dazi aggiuntivi del 50% su acciaio e alluminio e derivati? Di seguito alcuni consigli pratici su classificazione e dichiarazioni

1) **Classificazione doganale:**

- ✓ verificare se il codice di nomenclatura doganale del vostro prodotto sia incluso negli allegati I delle Proclamation [10895](#) e [10896](#);
- ✓ ricordare che il codice è determinato secondo la nomenclatura USA «HTS», di cui le prime sei cifre sono analoghe a quelle vigenti nell'Ue poiché derivano dal sistema armonizzato di classificazione doganale. A questo sito <https://hts.usitc.gov/> potete trovare le indicazioni fornite dalle autorità doganali USA, cercando il vostro codice tramite la stringa di ricerca.

2) **Cosa fare se il vostro prodotto è soggetto a dazio:**

- ✓ si ricorda che, se e solo se il codice doganale del vostro bene è citato negli allegati sarà soggetto a tale misura;
- ✓ si ricorda che il dazio aggiuntivo del 50% attualmente in vigore è da applicarsi, nel caso di prodotti derivati, solo sulla componente in acciaio e alluminio;
 - occorre determinare, pertanto, il valore della componente in alluminio o acciaio su cui sarà calcolato il dazio;
 - **Il contenuto dei prodotti soggetti a tale dazio che non sia composto da acciaio o alluminio è soggetto a dazio reciproco (attualmente +10%).**

3) **Come determinare il valore della componente acciaio/alluminio:**

- ✓ Il consiglio è adottare un approccio cautelativo, ad esempio, applicare il metodo del costo da voi sostenuto per l'acquisto della componente (rilevabile dalla vostra distinta base), maggiorato del vostro normale margine di profitto.

4) **Come compilare la dichiarazione**

- ✓ le componenti in acciaio o alluminio andranno indicate in righe separate della fattura di vendita e andrà indicato:
 - **il loro Peso** (in kg);
 - **il valore** (nelle modalità di cui al punto 3);
 - l'origine e paese di fusione e colata ("melt and cast/pour") rilevabile dalla dichiarazione del fornitore.

ATTENZIONE: a partire dal 28/06, qualora l'importatore non sia in grado di identificare uno o entrambi i paesi di fusione e/o colata dell'alluminio, sarà necessario dichiarare "unknown" ma in quel caso verrà automaticamente applicato un dazio del 200%, pari a quello previsto per l'alluminio originario della Federazione Russa. Per maggiori informazioni consultare la comunicazione [CSMS # 65340246](#) della US Customs and Border Protection del 13 giugno.

Per questo è fondamentale rafforzare la tracciabilità e la due diligence lungo la catena di fornitura.

- 5) **Relazionarsi in maniera puntuale e precisa con il cliente importatore negli Usa e il suo dichiarante doganale**, in modo da garantire un flusso efficiente delle informazioni necessarie.

STRUMENTI PER MITIGARE L'IMPATTO DELLE IMPOSIZIONI DAZIARIE

STRUMENTI DI CARATTERE DOGANALE

1) **Deposito doganale**

consente, previa verifica della sua fattibilità, di ottenere **una sospensione dal pagamento del dazio all'importazione della merce per un massimo di cinque anni**.

Tale soluzione potrebbe essere d'interesse per le società importatrici Usa che svolgono attività di distribuzione e che intendano differire l'impatto finanziario dei dazi fino a che la merce non venga venduta al cliente finale.

Caratteristiche:

- ✓ Le merci vengono depositate nel magazzino autorizzato e registrate presso le autorità doganali;
- ✓ Durante il periodo di giacenza, le merci non sono soggette al pagamento dei dazi e delle tasse;
- ✓ Sono consentite solo lavorazioni limitate;
- ✓ Quando le merci vengono estratte dal deposito, l'importatore è responsabile del pagamento dei dazi e delle tasse applicabili;
- ✓ Se le merci vengono riesportate, non sono dovuti dazi e tasse;
- ✓ **Occorre tuttavia prestare una garanzia (fideiussione) a favore dell'autorità doganale.**

2) **Foreign trade zone (FTZ) – Zona Franca**

È un'area geografica designata negli Stati Uniti e presidiata dalle autorità, considerata «fuori dal territorio doganale» Usa ai fini daziari. Lo strumento della FTZ può essere più flessibile ma anche più costoso e meno capillare sul territorio Usa rispetto al deposito doganale

Caratteristiche:

- ✓ Le merci che vi sono immesse non sono soggette al pagamento immediato di dazi o tributi interni;
- ✓ A differenza del deposito, non vi sono limiti temporali di stazionamento;
- ✓ I dazi vengono pagati solo quando i beni lasciano la zona e vengono sdoganati per essere immessi in consumo negli Usa;
- ✓ È possibile lavorare, assemblare, trasformare o confezionare i beni all'interno della FTZ;
- ✓ Se i beni vengono riesportati, non si paga alcun dazio;
- ✓ **Occorre, come per il deposito, prestare una garanzia**

STRUMENTI DI CARATTERE LEGALE

1) **Apposizione di una clausola specifica**

L'importatore, che solitamente coincide con l'acquirente USA, è il soggetto su cui ricade l'onere di pagare i dazi (a meno che non si sia stata convenuta la clausola **Incoterm DDP** - verificare sempre le clausole Incoterms). Tuttavia, il compratore potrebbe richiedere al venditore il rimborso dei dazi aggiuntivi sfruttando la sua forza commerciale oppure in virtù di una apposita clausola contrattuale di accollo totale o parziale dei maggiori dazi in capo al venditore. In questo caso, tuttavia, a favore del venditore, potrebbe assumere rilievo la tematica dell'eccessiva onerosità (*hardship*) del contratto che si declina diversamente a seconda della legge applicabile (sia l'Italia che gli Usa hanno stipulato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili).

In questo contesto instabile e soggetto a cambiamenti repentini il consiglio è: **apporre una clausola che specifichi che, in caso di eventuali aumenti dell'imposizione daziaria all'importazione a destino, essi rimangano in capo all'acquirente.**

2) **Resa DAP**

La resa DDP "Delivered Duty Paid" nel contesto degli Incoterms, stabilisce che il venditore si assuma la responsabilità e i costi di consegna della merce al luogo di destinazione specificato, inclusi i dazi e le tasse di importazione.

In questo contesto complesso, una soluzione alternativa è la resa DAP "Delivered At Place" che prevede:

- ✓ Il venditore è responsabile della consegna della merce, compresi i costi di trasporto fino alla destinazione concordata dall'acquirente;
- ✓ lo sdoganamento a destino (inclusi i costi delle formalità di importazione, dazi all'importazione nel Paese di destinazione e gli altri eventuali diritti di confine) è a carico dell'acquirente o del destinatario.

Il documento è finalizzato a fornirvi delle indicazioni generali di primo orientamento e non ha pretese di esaustività, per informazioni aggiuntive contattare dogane@federlegnoarredo.it.